



PARCO
REGIONALE
dei COLLI
EUGANEI

Originale

**DECRETO DEL DIRETTORE
UFFICIO DIRETTORE
N. 102 DEL 23/04/2026**

OGGETTO: Indirizzi operativi per la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti a carico dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei in materia edilizia.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”;

VISTA la Legge Regionale 10 ottobre 1989 “Norme per l’istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei”;

VISTO il Titolo V bis della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 ed in particolare il combinato disposto degli articoli 45 bis e 45 quinquies relativi alle delega agli Enti Parco, con esclusione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo di cui alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 21, delle funzioni amministrative in materia di paesaggio in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

CONSIDERATO che tra i procedimenti istruttori a carico dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei si registra un consistente numero di pareri / autorizzazioni denominati “*Nulla Osta / Compatibilità con il Piano Ambientale*” che sono rilasciati per puntuali, specifiche e limitate tipologie di interventi che non richiedono alcuna Autorizzazione Paesaggistica in quanto riferibili alle casistiche di cui all’Allegato “*A - Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica*” del D.P.R. 31/2017;

CONSIDERATO che l’Art. 18 – “Attività edilizie” della L.R. 40 del 1984 prevede che, “*Nei parchi e nelle riserve istituiti ai sensi della presente legge, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato al parere favorevole dello organo esecutivo dell’ente gestore del parco o della riserva, che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dei progetti. La mancata pronuncia nel termine da parte dell’ente gestore va considerata come parere favorevole. Il parere è espresso con riferimento alle prescrizioni contenute nella presente legge, in quella istitutiva del parco o riserva regionale nonché nel piano ambientale di cui all’art. 9. Il parere favorevole può essere condizionato alla osservanza di particolari previsioni, atte a garantire il migliore inserimento ambientale delle opere che si intendono eseguire*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’“Art. 16 - Compiti dell’Ente parco” della L.R 38/1989, l’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei esercita le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico, vincolo forestale e tutela forestale, in materia di tutela della fauna inferiore e della flora, in materia di polizia idraulica sui corsi d’acqua;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61 bis del Regolamento dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, lo stesso emana pareri obbligatori in materia di "Vincolo ambientale" di cui alla L. 1497/39 relativamente agli art. 30 e 31 lett. c) d) ed e) della L. 457/7, "Nuovi interventi o ampliamenti privati e pubblici", "Condoni", "Sanatorie", "Vincolo idrogeologico", "Vincolo idraulico", "Vincoli ed autorizzazioni forestali", "Tutela della flora e della fauna inferiori", "Cave";

CONSIDERATO E DATO ATTO che le opere rientranti nelle casistiche di cui all'allegato A del DPR 31/2017, non essendo soggette a specifica autorizzazione paesaggistica, dovrebbero essere sottoposte a parere dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei solo se riferite alle competenze derivate dalle Normative e Regolamenti precedentemente citati;

VISTO E CONSIDERATO che al fine di semplificare e snellire i procedimenti edilizi, è stata svolta dall'Ufficio Paesaggio con la collaborazione dell'Ufficio Agronomico – Forestale e dei tecnici consulenti sul tema Geologico ed Idrogeologico un'analisi dei "Nulla Osta / Parere di compatibilità" con il Piano Ambientale presentati all'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei e sono state definite alcune casistiche di interventi per cui non si ritiene necessario presentare l'istanza, in quanto non si rilevano potenziali ricadute ambientali, idrogeologiche, idrauliche, faunistico forestali o di altro tipo relative alle tematiche di competenza dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'"Allegato A";

CONSIDERATO che, in base all'analisi svolta, tali casistiche vengono definite facendo riferimento all'elenco di cui all'All. A del DPR 31/2017, in modo da risultare funzionali alla individuazione della corretta tipologia di istanza da presentare all'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei;

per quanto sopra evidenziato,

DECRETA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che a seguito delle analisi svolte dagli Uffici dell'Ente e al fine di semplificare e snellire i procedimenti edilizi sono state riconosciute e definite le casistiche di interventi per cui non si ritiene necessario presentare l'istanza, in quanto non si rilevano potenziali ricadute ambientali, idrogeologiche, idrauliche, faunistico, forestali o di altro tipo, relative alle tematiche di competenza dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, secondo quanto previsto dall'"Allegato A";
- 3) di dare atto che il presente elenco potrà essere anche successivamente modificato / integrato con pari provvedimento;
- 4) di pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, garantendone altresì un'adeguata diffusione a tutti i Comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei.

IL DIRETTORE
dott. Matteo Turlon

(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)